

giu

08

Corsi Prassicoop

*Corsi di formazione
Commercio
Polizia amministrativa
Urbanistica*



prassicoop **Pf**
formazione

**La Legislazione regionale sulle
attività e professioni turistiche
e il ruolo dei Comuni**

Come utilizzare la dispensa

Per facilitare gli utenti nella consultazione delle dispense, abbiamo aggiunto una simbologia che consente di individuare il taglio specifico delle varie parti e di sapere dove trovare i testi normativi, la modulistica, la documentazione, o le informazioni utili .

Sommario generale:

- 1 Generalità
 - 2 Organizzazione Turistica Regionale
 - 3 I Sistemi Turistici
 - 4 Normativa Strutture Ricettive
 - 5 Agriturismo
 - 6 Professioni Turistiche
 - 7 Agenzie di Viaggio
- Spazio Appunti



Testi normativi disponibili nel raccoglitore I FONDAMENTALI



Moduli disponibili nel cd allegato



Informazioni di ordine generale



Informazioni sul Commercio Fisso



Informazioni sull' urbanistica



Informazioni sulle attività produttive in genere



Informazioni sulle attività di trattenimento svago, cinema, teatri, ecc



Informazioni di natura generale istituzionale



Testi normativi disponibili nel CD allegato



Norme nazionali



Indicazioni operative pratiche



Informazioni sul Commercio di aree Pubbliche



Informazioni riferite alla normativa di P.S. in genere



Informazioni degne di PARTICOLARE ATTENZIONE



Informazioni su trasporti, autorimesse, circolazione auto, ecc.



Informazioni sul funzionamento di organi o commissioni



Testi normativi disponibili nel sito Internet - sezione abbonati



Norme specifiche regionali Lombardia



Indicazioni di Approfondimento



Informazioni sulla somministrazione di alimenti e bevande



Informazioni sulla distribuzione di carburanti



Informazioni sulla normativa sanitaria



Ultime novità



Informazioni su contributi e finanziamenti

Sommario

Sez
01

Scopi e limiti di questo corso	1.3
TURISMO:rapporto tra disciplina nazionale e regionale	1.4
La struttura della normativa della Lombardia	1.6

Generalità



È la prima volta che Prassicoop organizza un corso sulla normativa relativa al turismo e non è un caso che ciò avvenga nell'anno in cui Milano è stata scelta come sede dell'Expo 2015.

Si tratterà del maggiore evento turistico che mai abbia interessato la Lombardia, e l'area milanese in particolare, che genererà ovviamente una domanda eccezionale di strutture ricettive, di strutture di supporto e di iniziative turistiche "complementari" all'EXPO.

I comuni, anche se finora hanno dato l'impressione di non essersene ancora accorti (salvo, ovviamente, Milano), saranno nell'occhio del ciclone perché, al di là di abbastanza probabili future norme di semplificazione e deroga, le competenze autorizzative per le strutture ricettive (alberghiere e non) spettano proprio a loro.

Anche i comuni che non vorranno attivare specifiche iniziative per l'EXPO dovranno attrezzarsi per dare risposta alle iniziative prese dai privati. Anche se le richieste per la costruzione di nuovi alberghi non inizieranno domani, è altamente probabile che le prime attività "esplorative" e preparatorie incominceranno a manifestarsi in breve tempo, visti anche i tempi lunghi necessari laddove si richiedano anche varianti urbanistiche e piani attuativi. Al di là di questo, ci è sembrato importante aiutare i comuni a fare chiarezza sul nuovo ordinamento delle attività turistiche, introdotto in Lombardia con il "Testo Unico delle Leggi Regionali in Materia di Turismo" aggiornato con la L.R.15 del 16 luglio 2007.

Va fatta anche chiarezza sull'eliminazione della nozione di "comune turistico" ai fini della legislazione sugli orari dei negozi, che non ha alcuna relazione con la nozione di "ambito a vocazione e potenzialità turistica", che solo casualmente e parzialmente può venire a coincidere con quella di comuni ad alta attrattività individuati dalla nuova legislazione sugli orari.

Non tutte le norme contenute nel Testo Unico sono delle novità: i testi unici, per natura, consolidano e raggruppano le norme esistenti e non innovano molto.

Le vere novità erano contenute nella L.R.8/04 "Norme per il turismo in Lombardia", abrogata e ricompresa nel Testo Unico. Tale legge aveva stravolto l'impostazione rigidamente territoriale delle vecchie APT (Azienda Provinciale per il Turismo), sostituendola con la logica dei "Sistemi Turistici", che costituiscono un incrocio tra competenze tematiche e territoriali e, come tali, possono sovrapporsi parzialmente o totalmente sugli stessi territori, con differenti competenze tematiche.

Non più una struttura rigida e predeterminata ma una pluralità di iniziative dal basso in cui sia il Comune che i Privati possono giocare ruoli fondamentali di promozione e gestione, con il supporto della Regione, delle Province e delle Camere di Commercio.

Lo scopo di questo corso è quindi duplice: esaminare le competenze "obbligatorie" dei Comuni nel rilascio delle autorizzazioni per le strutture ricettive ed illustrare il funzionamento dell'organizzazione turistica regionale, con le potenzialità e le opportunità dei vari attori in gioco.

Infine, a titolo puramente informativo, illustreremo il funzionamento di due settori, le professioni turistiche e le agenzie di viaggi, che non rientrano più nelle dirette competenze dei comuni.

Milano, 16/06/2008

Renato Cavalli

TURISMO: rapporto tra disciplina nazionale e regionale

La disciplina nazionale in materia di turismo è contenuta nella Legge 29.03.2001 n. 135, con la quale si è proceduto alla riforma dell'intero

settore "Turismo".



La Legge 135/2001 è stata promulgata prima della riforma del Titolo V della Costituzione, intervenuta con la Legge Costituzionale 18.10.2001 n. 3, pertanto quando la competenza legislativa in materia di turismo era prevista come concorrente tra Stato e Regioni. In questo senso le norme della Legge 135/2001, nonché le norme che ne hanno dato piena attuazione (D.P.C.M. 13.09.2002), rappresentavano i principi fondamentali entro i quali le Regioni potevano legiferare in materia.

Come è noto, con l'entrata in vigore della Legge Cost. 3/2001 la ripartizione della competenza legislativa tra Stato e Regioni è stata completamente rivista, mediante la riforma dell'articolo 117 della Costituzione. In particolare sono state individuate le materie di competenza legislativa esclusiva dello Stato (art. 117, comma 2) e le materie di competenza legislativa concorrente tra Stato e Regioni (art. 117, comma 3). Il comma 4, infine, dispone che nelle materie diverse da quelle di competenza esclusiva dello Stato e concorrente Stato-Regioni, a quest'ultime è attribuita competenza legislativa esclusiva (c.d. competenza residuale regionale).

La materia del "turismo", non figurando né nell'elenco di cui al comma 2 né in quello di cui al comma 3 dell'art. 117 Costituzione, deve considerarsi oramai di competenza legislativa esclusiva delle Regioni.

In questo senso si è espressa la Corte Costituzionale nel 2003 in sede di esame di legittimità di alcune norme della Legge 135/2001 sollevata da alcune Regioni, tra le quali la Lombardia. La Corte ha concluso che "...a decorrere dall'entrata in vigore del nuovo Titolo V Cost., le Regioni ben possono esercitare in materia di turismo tutte le attribuzioni di cui ritengano di essere titolari, approvando una disciplina legislativa, che può anche essere sostitutiva di quella statale (cfr. sent. n. 510 del 2002), fatto naturalmente salvo il potere governativo di ricorso previsto dall'art. 127 Cost.. In tal modo risulta chiara la sopravvenuta carenza di interesse delle Regioni ricorrenti all'annullamento delle disposizioni statali censurate, poiché la loro <<persistenza>> nell'ordinamento non preclude affatto, come già rilevato, l'adozione di apposite normative regionali in materia." (Corte Cost. 5.06.2003 n. 197).

Ciò detto, la Legge 135/2001 contiene alcune disposizioni che sicuramente trovano ancora applicazione, poiché attinenti a materie di competenza esclusiva statale, in particolare alla materia della "pubblica sicurezza", di competenza esclusiva dello Stato.

Si tratta:

- dell'articolo 9, comma 2, secondo il quale l'autorizzazione comunale all'apertura degli esercizi ricettivi è rilasciata anche ai fini dell'articolo 86 del Regio Decreto 18.06.1931 n. 773 (T.U.L.P.S.);
- dell'articolo 11, comma 2, in forza del quale alle imprese ricettive non si applica l'articolo 99 T.U.L.P.S., che prevede la revoca dell'autorizzazione o licenza d'esercizio in caso di mancata comunicazione della sospensione dell'attività per un periodo superiore a otto giorni, nonché nel caso di man

- cata riattivazione dell'esercizio scaduto il periodo di sospensione dichiarata;
- dell'articolo 11, comma 3, il quale dispone che alle autorizzazioni delle strutture ricettive non si applicano in particolare gli articoli 154 e 180 del Regio Decreto 6.05.1940 n. 635 (Reg. di esecuzione T.U.L.P.S.), che prevedono rispettivamente il requisito di sorvegliabilità dei locali d'esercizio e l'obbligo di esposizione al pubblico dell'autorizzazione, delle tariffe e della riproduzione a stampa degli articoli 96, 97 e 101 del T.U.L.P.S..

Un'ultima considerazione si impone, poiché le norme promulgate dalla Regione Lombardia in materia di turismo, ora riunite e coordinante con il Testo Unico di cui alla Legge Regionale 16.07.2007 n. 15, sono state adottate prima della riforma del Titolo V della Costituzione, quindi in vigenza di competenza legislativa concorrente in materia di turismo. Conseguentemente, fino all'adozione di nuove leggi regionali che disciplinino compiutamente la materia, si ritiene che eventuali lacune delle vigenti norme regionali debbano essere colmate avendo riguardo a quanto previsto dalla Legge 135/2001, principio quest'ultimo espressamente previsto dall'articolo 1, comma 2 della Legge 5.06.2003 n. 131 (c.d. legge La Loggia) recante le disposizioni attuative e di adattamento dell'ordinamento giuridico alla riforma del Titolo V della Costituzione.

Si veda, ad esempio, l'articolo 9, comma 4 della Legge 135/2001 che individua le ipotesi di revoca dell'autorizzazione delle strutture ricettive. Le norme regionali di cui al Testo Unico, trattando delle strutture ricettive alberghiere, nulla dicono sul punto. Si ritiene pertanto che, fino a che la Regione Lombardia non intervenga sul punto, le norme statali citate debbano ancora trovare piena applicazione.

La struttura della normativa della Lombardia

Il turismo è stato uno dei primi settori per i quali la Regione Lombardia è riuscita a raggruppare in testo unico tutta la normativa di legge, abrogando esplicitamente le leggi e le parti di legge che ha ritenuto opportuno mantenere in vigore.

Questa operazione è stata fatta con l'approvazione della L.R.15 del 16 luglio 2007 "Testo Unico delle Leggi Regionali in Materia di Turismo" (LOM) (CD).

Sono rimaste in vigore le disposizioni regolamentari previgenti che non sono state espressamente abrogate, e segnatamente:

REGOLAMENTO REGIONALE 21 maggio 1975 , N. 1 "Regolamento per l'apertura e l'esercizio dei complessi ricettivi complementari a carattere turistico-sociale"



Regolamento Regionale 4 3 2003 - n. 2 Regolamento in Attuazione della l.r. 13 4 2001, n. 7 «Norme in Materia di Disciplina e Classificazione delle Aziende Ricettive all'Aria Aperta»



Delibera Giunta Regionale Lombardia n° 7/19893 del 16 dicembre 2004 «Linee di indirizzo per i sistemi turistici» ai sensi dell'art. 3 della l.r. 14 aprile 2004 n. 8 «Norme per il turismo in Lombardia»



Regolamento Regionale 6 del 9 novembre 2005 "Attuazione dell'Art. 8 della Legge Regionale 14 aprile 2004 n° 8 (Norme per il turismo in Lombardia) Criteri per la costituzione delle strutture di informazione e accoglienza turistica (IAT)"



Delibera Giunta Regionale Lombardia n° VIII/3860 del 20 dicembre 2006 n. "Aggiornamento delle linee di indirizzo per i sistemi turistici e modalità di valutazione della coerenza con gli indirizzi della programmazione regionale"



Successivamente, la Regione ha ripreso a emettere provvedimenti normativi in materia, applicando le disposizioni che essa stessa si era data nel testo unico, in particolare all'Art.3, cioè:

Il Consiglio regionale definisce i criteri per individuare gli ambiti a vocazione e potenzialità turistica. La Giunta regionale, sentita la Conferenza regionale delle autonomie, di cui all' articolo 1, comma 16, della legge regionale 5 gennaio 2000, n. 1 (Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59 "), individua gli ambiti a vocazione e potenzialità turistica, previo parere della competente commissione consiliare.

La Regione , in coerenza con le intese stabilite con le altre regioni e le province autonome, per assicurare l'unitarietà del comparto turistico e la tutela delle imprese e delle professioni, individua:

- a) le tipologie di imprese operanti nel settore delle attività ricettive e di accoglienza non convenzionali e gli standard delle loro attività;
- b) gli standard dei servizi di informazione ed accoglienza, nonché gli standard di qualità dei servizi ai fini della classificazione delle strutture comunque utilizzate a fini turistici;
- c) gli standard per l'esercizio delle agenzie di viaggio e per le organizzazioni e le associazioni che svolgono attività similari;
- d) i requisiti e le modalità di esercizio delle professioni turistiche;
- e) i criteri per la gestione dei beni demaniali e delle loro pertinenze.

Deliberazione Giunta Regionale 2 agosto 2007 n°8/5255 "Modalità per l'aggiornamento e la presentazione dei Programmi di Sviluppo Turistico per la valutazione e l'attribuzione del riconoscimenti dei Sistemi Turistici

(Art. 4, L.R. 15/07 Testo unico delle leggi regionali in materia di Turismo)"



Decreto Direttore generale giovani, sport e promozione attività turistica n. 9052 del 06 agosto 2007 "Pubblico invito alla presentazione di programmi di sviluppo turistico, per la valutazione e l'attribuzione del riconoscimento ai sistemi turistici, ai sensi dell'art. 4 della l.r. 16 luglio 2007, n. 15

"Testo unico delle Leggi regionali in materia di turismo"



Deliberazione Giunta Regionale 30 gennaio 2008 8/6532 "Individuazione degli ambiti a vocazione e potenzialità turistica (Art. 3, comma 2 L.R. 15/07)"



Restano altresì disciplinate da disposizioni autonome al testo unico le attività di agriturismo:

Legge Regionale Lombardia 8 giugno 2007 , n. 10

"Disciplina regionale dell'agriturismo"



1.8

Elenco dispense disponibili

prassicoop **Pf**
formazione

anno 2008

Come redigere i regolamenti dei mercati in base alla nuova normativa
La disciplina degli orari delle attività commerciali e dei pubblici esercizi
I criteri della Regione Lombardia sulle grandi strutture di vendita
Le Norme della Regione Lombardia sulle medie strutture di vendita

anno 2007

Il Commercio su Aree Pubbliche
Le attività di somministrazione di alimenti e bevande
Gli orari delle attività commerciali e di servizio
Le norme di semplificazione amministrativa della Lombardia (LR 1/07 e 8/07)
Il Programma Triennale del Commercio della Lombardia e le relative disposizioni attuative
Giochi, spettacoli e licenze di Pubblica Sicurezza
Le Autorizzazioni Sanitarie per attività commerciali e di servizio
Criteri di programmazione ed orari dei Pubblici Esercizi
Le norme di applicazione del Programma Triennale della Regione Lombardia
La tutela del Consumatore
Urbanistica commerciale: varianti ai PRG e stesura dei nuovi PGT

anno 2006

Le Novità Normative del 2005
La Normativa sui Giochi
Il Commercio e la Legge Lombarda sul Governo del Territorio
I Piani Integrati per la Competitività di Sistema
L'impatto della Legge 241/90 sulle attività produttive
Taxi, Autonoleggi, Trasporti Locali-

anno 2005

La Nuova Normativa sui Carburanti
La Nuova legge sul Territorio della Lombardia
Il Procedimento Amministrativo alla Luce della Modifiche alla L. 241 e al Decreto sulla Competitività
I criteri di autorizzazione dei pubblici esercizi. Prime esperienze
La Nuova Disciplina degli Acconciatori
La Moratoria della Regione Lombardia sulla Grande Distribuzione

anno 2004

Le Attività Artigianali e di Servizio

anno 2003

Urbanistica e Commercio
Enti locali ed attività commerciali e di servizio: competenze e strumenti di programmazione
Enti Locali e Attività Produttive
L'organizzazione dell'ufficio commercio e lo sportello unico per le attività produttive
Il Commercio nei Centri Storici

anno 2002

Le Licenze di Polizia Amministrativa e P.S. (2 Vol.)
La vendita di quotidiani e periodici

Il prezzo delle dispense è di 35 Euro + IVA+ spese di spedizione a volume nella versione cartacea e di 30 Euro + IVA per la versione ACROBAT inviata per posta elettronica. le dispense pubblicate nel 2007 sono acquistabili singolarmente o raccolte su un CD multimediale a € 130 + IVA .
Per acquisti o informazioni scrivere a **prassi@prassicoop.it**

Hanno collaborato alla redazione:

RENATO CAVALLI

COORDINAMENTO GENERALE

THOMAS MAMBRINI

CONSULENZA LEGALE

FRANCESCA AIMETTI

CONSULENZA ECONOMICA

ORNELLA PECORARI

ILARIA FONTANA

ORGANIZZAZIONE/SEGRETERIA

PATRIZIA GRISI

GRAFICA

GIANNI PANTOLI

WEBMASTER

prassicoop
società cooperativa

20129 Milano, viale dei Mille, 5

Tel. (39) 0270005491 (R.A.) Fax (39) 0270009022

E-mail: prassi@prassicoop.it - Sito internet: www.prassicoop.it